

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-6320 del 01/12/2023 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA: PADRINI DAVIDE. ATTIVITA': "ALLEVAMENTO/CUSTODIA/ADDESTRAMENTO CAVALLI", SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), LOCALITÀ RONCO. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-6535 del 30/11/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno uno DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – DITTA: PADRINI DAVIDE.
ATTIVITA': "ALLEVAMENTO/CUSTODIA/ADDESTRAMENTO CAVALLI", SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN
COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), LOCALITÀ RONCO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota del Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot n. 13888 del 18/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 157765 in pari data, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame dell'istanza di di Permesso di Costruire per "demolizione e ricostruzione di fabbricati dismessi per la realizzazione di complesso adibito a allevamento, custodia e addestramento cavalli con access. in loc. Ronco", in San Giorgio P.no (PC), località Ronco, presentata, unitamente all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento/custodia/addestramento cavalli", dalla Ditta "PADRINI DAVIDE" (P.Iva 01781030331, sede legale in Comune di Castell'Arquato, Località Case Sparse, Rivi n. 3);
- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta "PADRINI DAVIDE", comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Rio Castellaro" afferente al Torrente Riglio;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero, con nota prot. n. 162115 del 25/09/2023 questa Agenzia ha richiesto la documentazione a completamento dell'istanza;

- con note assunte al prot. ARPAE n. 163648 del 27/09/2023 e n. 167621 del 04/10/2023 è stata acquisita la documentazione a completamento prodotta dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (Attività n. 7 del 28/11/2023 Sinadoc n. 33595/2023), risulta che:

- dall'insediamento originerà uno scarico S1 di acque reflue domestiche (corrispondente ad un carico organico totale di 22 Abitanti Equivalenti), provenienti dai servizi igienici/cucine dei 3 fabbricati (struttura addestramento cavalli con uffici, abitazione dei custodi, scuderia), trattate mediante un sistema costituito da tre fosse Imhoff (aventi rispettivamente potenzialità pari a 7 A.E., 5 A.E. e 10 A.E.), tre degrassatori (aventi rispettivamente potenzialità pari a 8 A.E., 5 A.E. e 10 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 23 A.E.);
- i reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Castellaro" afferente al Torrente Riglio (l'insediamento non è servito da pubblica fognatura);

Rilevato altresì che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, è stata trasmessa la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del tecnico competente in acustica ambientale, nella quale si attesta il rispetto dei valori di immissione/emissione consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale relativo alla zonizzazione acustica;

Atteso che:

- con nota prot. n. 169636 del 06/10/2023, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;
- con nota prot. n. 182676 del 26/10/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Aua, per quanto concerne lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n. 17043 del 23/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 199360 in pari data, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso l'Autorizzazione n. 2/2023 del 22/11/2023 (acclarata al prot. n. 16999 del 22/11/2023), rilasciata dal Comune di San Giorgio P.no per lo scarico S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Rio Castellaro" afferente al Torrente Riglio;
- con nota prot. n. 17369 del 29/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 203312 in pari data, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso la nota prot. n. 1699 del 22/11/2023 con cui il Comune di San Giorgio ha preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal tecnico competente in acustica ambientale ex art. 8, comma 4 della L. 447/95, con cui si attesta che, *"in riferimento all'intervento in oggetto, le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione/emissione consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose"*;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "PADRINI DAVIDE" (P.Iva 01781030331, sede legale in Comune di Castell'Arquato, Località Case Sparse, Rivi n. 3), per lo svolgimento dell'attività di "allevamento/custodia/addestramento cavalli", presso l'insediamento ubicato in Comune di in San Giorgio P.no (PC), località Ronco, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Rio Castellaro" affluente al torrente Riglio;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

2. di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Rio Castellaro", affluente al torrente Riglio, le seguenti **prescrizioni**:

- a) l'impianto di depurazione dovrà essere dotato di un sistema di sedimentazione, a valle del filtro percolatore aerobico, che completi la chiarificazione del refluo in uscita dal filtro (come previsto dal Servizio Territoriale di ARPAE con il sopra citato parere prot. n. 182676 del 26/10/2023 e confermato dalla suddetta Autorizzazione n. 2/2023 del 22/11/2023 rilasciata dal Comune di San Giorgio);
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore aerobico devono essere conformi a quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003 e dalle Linee Guida di Arpa Emilia Romagna. In particolare, nel filtro percolatore aerobico la griglia di sostegno del materiale filtrante, deve risultare sollevata di 30 cm dal fondo del manufatto;
- c) i prodotti gassosi del metabolismo batterico devono essere eliminati con una tubazione, eventualmente portata fino alla sommità dei fabbricati, che potrà garantire anche il rifornimento di ossigeno necessario alla pellicola biologica dell'impianto;
- d) il numero degli A.E. serviti non deve, in alcun caso, risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- e) il pozzetto di controllo posto prima della immissione dello scarico S1 nel canale recettore deve risultare sempre accessibile per consentire l'ispezione da parte delle Autorità competenti;
- f) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento, devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
- g) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i manufatti dell'impianto di trattamento e depurazione. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff e dalla vasca di sedimentazione di cui alla precedente lettera a); inoltre, per evitare la disattivazione del filtro, dovranno essere regolarmente effettuate le operazioni di lavaggio dello stesso con la frequenza indicata nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- h) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- i) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di San Giorgio P.no, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di prescrivere che, prima dell'attivazione dell'allevamento, la ditta dovrà presentare istanza di modifica della presente AUA:

- per la valutazione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione mediante inserimento di una vasca di sedimentazione a valle del filtro percolatore aerobico, che completi la chiarificazione del refluo in uscita dal filtro (come previsto dal Servizio Territoriale di ARPAE con il sopra citato parere prot. n. 182676 del 26/10/2023 e confermato dalla suddetta Autorizzazione n. 2/2023 del 22/11/2023 rilasciata dal Comune di San Giorgio);
- al fine dell'eventuale inserimento nel provvedimento di AUA del titolo abilitativo "Comunicazione di utilizzazione agronomica", ex art. 112 del D.lgs 152/2006;

4. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

5. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

6. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al Suap dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del provvedimento

conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

7. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.